

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

61.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
FORTUNA ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14);		
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso dell'energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35);		
CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604);		
LA MALFA ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699);		
Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700);		
CUOJATI : Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235);		
SALVI ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1495);		
		ZANIBONI ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659);
		BONFERRONI ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico, in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958);
		CUOJATI ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241);
		Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (<i>Approvato dal Senato</i>) (2383) 736
		PRESIDENTE 736, 741, 743, 744
		ALIVERTI 741, 742, 743
		BALESTRACCI 738, 740, 741, 742
		CERRINA FERONI 743
		DUJANY 743
		MARRAFFINI 739, 740, 741, 742
		NOVELLINI , <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> 743

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1982

La seduta comincia alle 9,30.

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Fortuna ed altri: **Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14)**; Barca ed altri: **Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35)**; Citaristi ed altri: **Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604)**; La Malfa ed altri: **Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699)**; Tocco ed altri: **Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700)**; Cuojati: **Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235)**; Salvi ed altri: **Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459)**; Zaniboni ed altri: **Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659)**; Bonferroni ed altri: **Norme per promuovere il risparmio energetico, in particolare mediante la utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958)**; Cuojati ed altri: **Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241)**; e del disegno di legge: **Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383)**.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei depu-

tati: Fortuna ed altri: « Incentivazione dell'uso dell'energia solare »; Barca ed altri: « Facilitazioni a favore dell'uso dell'energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia »; Citaristi ed altri: « Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare »; La Malfa ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura »; Tocco ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili »; Cuojati: « Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura »; Salvi ed altri: « Norme sulla produzione e distribuzione di calore »; Bonferroni ed altri: « Norme per promuovere il risparmio energetico, in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia »; Zaniboni ed altri: « Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura »; Cuojati ed altri: « Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia »; e del disegno di legge: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi », già approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1981.

Ricordo che nella seduta di oggi si doveva riprendere la discussione sugli articoli aggiuntivi all'articolo 15, accantonati nelle precedenti sedute e di cui darò nuovamente lettura alla Commissione.

L'onorevole Balestracci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 15-bis.

« Il limite di 15 milioni di chilovattora per anno, di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, è elevato a 60 milioni di chilovattora per anno per l'energia elettrica prodotta da fonti diverse dall'olio combustibile.

Nel medesimo limite non è computabile l'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 1.

Per l'energia elettrica prodotta con olio combustibile tale elevazione è accordata a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un piano di trasformazione degli impianti da olio combustibile, a carbone o cogenerazione di altre fonti rinnovabili e che entro tre anni dall'approvazione del progetto provvedano a tale trasformazione.

In caso contrario il beneficio dell'elevazione è annullato. La condizione prevista dal comma precedente non vale per gli impianti funzionanti nelle isole minori.

L'articolo 5 della legge, 27 giugno 1964, n. 452, non si applica nel caso che l'energia elettrica acquistata sia di produzione a fonte rinnovabile».

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Marraffini e Brini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 15-bis.

«All'articolo 4, punto 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, aggiungere:

Il comma precedente non si applica quando l'energia prodotta oppure prodotta e distribuita eccedente il limite di 15 milioni di Kw/h e non oltre il limite di 40 milioni di Kw/h, proviene da fonte diversa dagli idrocarburi e l'impresa abbia ottenuto autorizzazione dal Ministro dell'industria.

In tal caso l'integrazione tariffaria della cassa conguaglio è riconosciuta esclusivamente sino ad un massimo di 15 milioni di Kw/h di energia elettrica prodotta oppure prodotta e distribuita, proveniente da idrocarburi.

La domanda di autorizzazione, corredata dei necessari elementi tecnico-economici e del piano finanziario, è trasmessa al Ministro dell'industria e comunicata all'ENEL.

La domanda si intende accettata se entro 60 giorni dalla presentazione il Ministro dell'industria non delibera e l'ENEL non esprime motivato diniego».

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 15-ter.

«Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 617, è sostituito dai seguenti:

” Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 è conferita la somma di lire 50 miliardi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 del Comitato interministeriale dei prezzi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, vanno rimborsate dal Tesoro alla predetta Cassa conguaglio entro il 31 marzo 1982.

Per l'amministrazione e la gestione delle somme conferite per l'attuazione del presente articolo la cassa conguaglio è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 204”».

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 15-quater.

«Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, può subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri Enti locali o Consorzi di enti locali che ne facciano domanda.

La domanda è comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale è riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione ».

L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 15-bis.

All'articolo 4, punto 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, aggiungere i seguenti capoversi:

« Il limite di cui al comma precedente è elevato a 45 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.

Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 45 milioni di Kwh annui è consentito quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le imprese produttrici dovranno presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque, protrarsi oltre un anno dalla approvazione dello stesso.

Resta fermo che l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta pro-quota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui ».

NELLO BALESTRACCI. Credo che tutti possiamo concordare circa il fatto che il limite fissato all'atto della nazionalizzazione delle imprese produttrici di energia elettrica, cioè all'atto della nascita dell'ENEL - 15 milioni di chilovattora - potesse essere sufficientemente attendibile rispetto all'impegno delle imprese elettriche minori allorché il rapporto tra i 15 milioni ed il totale dell'energia prodotta dall'ENEL era di 15 a 40-45 milioni di chilovattora all'anno. Oggi la situazione è profondamente mutata. Nell'emendamento presentato si parla di 60 milioni di chilovattora perché ho fatto un'appli-

cazione abbastanza automatica rispetto ai precedenti limiti. D'altra parte, mi ero già dichiarato disponibile nei confronti di un limite di 45 milioni, verso il quale si era già orientata la Commissione.

Ora, mi pare ovvio che l'aumento della produzione da 15 a 45 milioni non possa essere basato sull'uso dell'olio combustibile, in quanto l'impostazione del provvedimento in esame va in direzione della compressione dell'impiego di tale fonte di energia: pertanto, la differenza tra 15 e 45 milioni dovrà essere colmata mediante il ricorso ad altre fonti rinnovabili.

Rimane, però, in piedi un problema delicato, sul quale credo che la Commissione non abbia riflettuto abbastanza. Cioè, sia nelle dichiarazioni del Governo, sia nelle dichiarazioni di alcune parti politiche, sia nella proposta di modifica presentata dal collega Aliverti, ci si pone il problema della fruizione, oltre il limite di 15 milioni di chilovattora, per queste imprese elettriche minori, dei beneficiari della cassa conguaglio. Come ripeto, si tratta di una questione delicata, nessuno se lo nasconde; desidero però far presente che essa è anche legata alla possibilità di un'effettiva trasformazione, di un effettivo potenziamento e di una riconversione di tali imprese.

Non ne faccio una questione di grande rilevanza. Sul primo aspetto, quello che riguarda il sovrapprezzo termico, debbono essere interessate anche le imprese elettriche minori; sull'altra parte, quella che riguarda il pareggio dei costi ricavi e l'integrazione tariffaria di questo beneficio, sono interessate solo le imprese elettriche minori. Sappiamo che le cose stanno così.

Credo che la Commissione faccia un'opera tutto sommato, di interesse generale disponendo l'elevazione dai 15 ai 45 milioni, ammesso che questa sia la nostra decisione rispetto a queste imprese minori. Personalmente, ho qualche perplessità anche se mi rimetto alle considerazioni e all'approfondimento che faranno i singoli colleghi rispetto alla ele-

vazione dai 15 ai 45 milioni e alla questione della integrazione tariffaria.

ALFREDO MARRAFFINI. Personalmente sono convinto che quando elementi nuovi affiorano nella discussione sia opportuna una riflessione da parte di tutti i commissari.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Aliverti, relativo alle isole minori, mi accorgo che ci sono nuovi elementi che i colleghi, soprattutto quelli che non hanno seguito attentamente l'iter dei nostri lavori, dovrebbero valutare adeguatamente prima di decidere.

Nel momento in cui parliamo di autoproduttori (che hanno poco a che fare con la categoria alla quale vogliamo riferirci in merito alla produzione di energia elettrica) dobbiamo ricordarci che si tratta di operatori speciali, previsti e protetti dalla legge in vigore. Nel momento in cui fu creato l'ENEL la legge istitutiva non precisò che le imprese produttrici che non avessero prodotto almeno 50-60 milioni di chilovattora all'anno, erano da considerarsi imprese minori.

Nello stesso tempo nella legge era previsto tale trattamento per le imprese minori quando queste per due anni consecutivi avessero superato il limite dei 15 milioni di chilovattora annui.

Dobbiamo tenere presente che la legislazione in materia ha subito modificazioni e per le imprese minori sono state previste altre due eccezioni per la non nazionalizzazione. La legge 6 ottobre 1971, n. 853, stabilisce che per gli esercenti attività di produzione di energia elettrica nelle isole minori, che prevedono la costruzione e l'esercizio degli impianti di dissalamento di acqua marina e di produzione di acqua potabile occorrente per il fabbisogno delle suddette isole, non è applicabile il limite dei 15 milioni di chilovattora.

Per la verità l'unica isola interessata a questo discorso è Capri, dove già nel 1981 si è raggiunta la produzione di 23.300 chilovattora e l'impianto di dissalamento è stato costruito ed è funzionante.

Ma quando andiamo a vedere la quantità di energia prodotta nelle isole mi-

nor, ci rendiamo conto che la cifra raggiunta nell'isola di Capri (per le altre isole tali cifre sono di gran lunga inferiori e raggiungono gli 11 milioni per l'isola di Lipari e per quella di Pantelleria) è l'unica a creare un certo problema, anche se si tratta di un'isola che ha già effettuato l'impianto di dissalamento.

Fatta questa premessa dobbiamo vedere quale è la situazione attuale. Le imprese che effettuano servizio elettrico che fanno capo ad Enti locali sono 95 e 209 sono quelle che fanno capo alle cosiddette imprese minori; solo in 10 di queste l'ENEL non è presente. La maggior parte delle imprese minori ha caratteristiche modeste, con una produzione inferiore a 1 milione di chilovattora all'anno; tre di queste hanno attualmente superato il limite dei 15 milioni. Cominciamo a renderci conto che le imprese interessate, tolte quelle delle isole minori, sono queste tre. Come si differenziano questi autoproduttori speciali privati dagli altri?

Questi autoproduttori, quelli di cui stiamo parlando, hanno una strana particolarità nel senso che la Cassa conguaglio è molto diversa da quella che siamo abituati a conoscere attraverso la lettura delle disposizioni relativamente all'ENEL e agli autoproduttori non speciali, nel senso che oltre ad avere il sovrapprezzo termico della Cassa conguaglio vi è una quota versata annualmente per ripianare i bilanci in questione.

Immaginate in questo nostro paese come vengono « visti » a fine anno questi bilanci; non sono andato a vedere come questi bilanci vengono calcolati, ma una cosa è certa: la legge prevede che per alcuni bilanci si possa applicare la terapia del pareggio (ogni anno con apposito provvedimento del CIP). Che tipo di rapporto nasce tra il CIP e queste imprese è facile immaginare: in questo nostro paese la fantasia si può sbizzarrire!

Vediamo in concreto cosa è avvenuto: sono ventidue le imprese che beneficiano di questa integrazione tariffaria, delle quali dodici operano nel continente con corrispettivi che vanno dalle 7 alle 113 lire

per chilovattora distribuito, mentre le rimanenti dieci operano nelle isole minori con corrispettivi che vanno dalle 118 alle 469 lire per chilovattora distribuito.

Le imprese che hanno superato il limite di 15 milioni di chilovattora l'anno sono tre. La prima, la SIPPIC, che opera nell'isola di Capri, nel 1980 ha prodotto 26 milioni di chilovattora. A questa impresa, che non è stata nazionalizzata perché ha realizzato un impianto di dissalamento dell'acqua di mare, sono state corrisposte per l'anno 1980 integrazioni pari a 123,92 lire per chilovattora distribuito.

La seconda, la SNIE, impresa minore produttrice-distributrice nel nolano, ha prodotto 17,7 e 21 milioni di chilovattora rispettivamente nel 1979 e nel 1980 e ha ottenuto nel 1980 un decreto di autorizzazione a costruire un impianto inceneritore con produzione di energia elettrica, con il disposto che detta energia non sia computata nel limite dei 15 milioni di chilovattora. Alla SNIE sono state corrisposte per l'anno 1980 integrazioni pari a 113,86 lire per chilovattora distribuito.

Infine, l'impresa Zecca, che effettua il servizio elettrico nei comuni di Orta e limitrofi, in Abruzzo, è molto vicina ai 15 milioni: in qualche anno li supera mentre in qualche altro va al di sotto per evitare la nazionalizzazione. Vi è una difficoltà oggettiva per gli abitanti di quella zona perché il servizio effettuato da questa impresa non è efficiente, a tal punto che sono state presentate interrogazioni alla Camera.

Queste poche imprese citate esercitano una pressione prima di tutto sul Governo affinché il limite di 15 milioni di chilovattora sia notevolmente elevato. Ritengo che questa proposta non possa essere accettata per tutte quelle imprese che si avvalgono delle integrazioni da parte della cassa conguaglio per ottenere il riequilibrio di gestione. Non si può più tollerare questo discorso! So benissimo che pressioni vengono fatte su di noi, su di voi e sul Governo, ma noi, voi e il Governo dobbiamo dire « no » a questo di-

scorso e se questi tre signori trovano ascolto qui dentro, è grave per tutti, prima di tutto per il Governo!

NELLO BALESTRACCI. Alzare il tono di voce non significa dire la verità.

ALFREDO MARRAFFINI. Lo dico con molta tranquillità, ma anche con decisione. Mi pare che su un punto siamo tutti d'accordo, e cioè sulla necessità di adottare misure per vedere come altri soggetti possano diventare produttori di energia elettrica con fonti non provenienti da idrocarburi. Si vuole elevare il limite? Benissimo. Per quanto riguarda le imprese che operano nelle isole minori, il vantaggio è più apparente che sostanziale. Infatti, nessuna di queste può avere bisogno di arrivare a cifre superiori ai 15 milioni di chilovattora; nel caso in cui vi sia arrivata, già per legge poteva produrne di più, per cui il discorso non esiste. Per le altre imprese certamente dobbiamo prevedere che si abbia la trasformazione. Dobbiamo considerare quale possa essere in queste piccole isole la produzione di energia elettrica proveniente dal vento. Ma una cosa dobbiamo evitare: che queste imprese possano rivolgersi al Ministero e farsi ripianare i bilanci ogni anno. Dobbiamo dire chiaramente che se superano i 15 milioni di chilovattora e adoperano un combustibile diverso dagli idrocarburi, il limite relativo all'integrazione tariffaria si ferma a 15 milioni. Se non abbiamo la forza di fare questo, valutiamo se non è giunto il momento o di eliminare questo discorso o di dare dei tempi, perché altrimenti ogni anno verranno esercitate pressioni su di noi.

L'impresa Zecca (sono in possesso delle cifre relative a cinque anni consecutivi dei quantitativi di energia immessi nella rete), un anno arriva a 14,999 milioni di chilovattora, l'anno successivo a 17 milioni e poi di nuovo a 14,999 milioni. L'utenza aumenta e il numero di chilovattora necessariamente aumenta; ma l'im-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1982

presa, mentre un anno supera il limite di 15 milioni, l'anno successivo, per non essere nazionalizzata, scende al di sotto di questo limite con il conseguente disequilibrio che si allarga. Non vogliamo dire che bisogna punire l'autoproduttore, ma che occorre non allargare un privilegio e, nello stesso tempo, vedere in quale rapporto ci dobbiamo porre rispetto alle isole minori.

Mi rendo conto che le difficoltà dell'ENEL sono serie da un punto di vista finanziario: infatti, è difficile che possa sostituire i privati nelle isole minori dove la parte tariffaria mi pare giusto che rimanga oggettivamente, ma accettare che nel territorio nazionale vi possano essere autoproduttori che vengono trattati in un modo e autoproduttori che alla fine dell'anno possono presentare la domanda per pareggiare i loro bilanci significa fare figli e figliastri nella realtà del continente. Ciò è assurdo. Dobbiamo mettere la parità. Mi pare che, tutto sommato, l'emendamento che abbiamo presentato dopo aver conosciuto i dati che ho fornito risponda a questi requisiti. Possiamo anche vedere come riaprire, con un provvedimento a parte, il discorso della cassa conguaglio per porre termine a elementi così differenziati, con fasce di privilegio che, dopo tanti anni dalla nazionalizzazione, mi pare non abbiano ragione d'essere se non nelle isole minori dove effettivamente il costo dell'energia è più elevato.

PRESIDENTE. Faccio notare che l'emendamento Aliverti coincide nella sostanza con l'emendamento Cerrina Feroni. Mi chiedo se i presentatori non siano in grado di pervenire alla formulazione di un testo comune.

GIANFRANCO ALIVERTI. Chiedo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,5, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Aliverti, come modificato sulla base delle intese raggiunte fra i gruppi:

All'articolo 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, aggiungere i seguenti capoversi:

« Il limite di cui al comma precedente è elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.

Per le altre imprese è consentita l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui a condizione che l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh provenga da fonte diversa da idrocarburi.

L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria entro tre mesi dalla presentazione della domanda a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà, comunque, protrarsi oltre un anno dall'approvazione dello stesso.

Resta fermo che, ad eccezione delle imprese di cui al primo comma del presente articolo, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta *pro-quota*, sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre il limite di 15 milioni di chilovattora annui ».

NELLO BALESTRACCI. Vorrei fare una osservazione circa il periodo di tempo entro il quale dovrebbe essere realizzata - dopo l'autorizzazione del ministero - la trasformazione degli impianti delle imprese interessate. Poiché esiste la questione dell'utilizzo della cassa conguagli e poiché quest'ultima opera per i primi 15 milioni di chilovattora, sono del parere che un anno di tempo per la riconversione di tali strutture sia veramente un periodo molto limitato. Se i proponenti sono d'accordo, un periodo di due anni a mio avviso potrebbe risultare più realistico.

ALFREDO MARRAFFINI. Sono d'accordo.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1982

GIANFRANCO ALIVERTI. Concordo su tale proposta.

NELLO BALESTRACCI. Vorrei fare una dichiarazione di voto anche per replicare ad alcune affermazioni del collega Marraffini che mi sono sembrate ingiuste e, in qualche misura, cariche di allusioni che intendo fermamente respingere.

Quando parliamo di « pressioni », dobbiamo innanzitutto intenderci sull'accezione del termine, perché non credo che vi sia un politico che non sia portatore in questa sede, di pressioni e di interessi legittimi, difesi limpidamente. Le allusioni, per non dire qualcosa di più, non dovrebbero far parte del nostro ragionamento politico e del nostro comportamento. Quindi, respingo questo tipo di affermazione che è stata fatta. Prima di presentare il mio emendamento ho letto rapidamente tutti i precedenti disponibili in materia. Debbo allora ricordare che sia dalla Camera, sia dal Senato, sono stati votati ordini del giorno su questo tema, che sono stati presentati ben due decreti, da parte del Governo (non convertiti), volti ad elevare *tout court* a 30 milioni il limite di 15 per gli autoproduttori, senza fare minimamente riferimento ai problemi della cassa conguagli. Quindi, mi sono mosso su una linea che era stata proposta dal Governo e sostenuta dall'intero Parlamento tramite la votazione di ordini del giorno, che i colleghi certamente ricorderanno perché hanno avuto efficacia retroattiva. In conclusione, le pressioni sono queste: sono le pressioni legittime degli interessi complessivi della società.

Ricordo ai colleghi che in un recente documento dell'ENEL, che costituisce praticamente il programma del consiglio di amministrazione dell'ente — documento che risale al giugno 1981 — si parla di impianti disattivati per antieconomicità negli anni passati e si fanno delle affermazioni gravissime: si tratta, infatti, di centinaia di milioni di chilovattora annui (una quantità superiore a quella messa insieme dagli autoproduttori) che sono sta-

ti dispersi dall'ente perché ritenuti dallo stesso antieconomici, mentre oggi — di fronte ai limiti raggiunti dal prezzo dell'olio combustibile — si propone la riattivazione di circa 500 centraline dismesse.

Allora, credo che i massimalismi debbano essere sempre più allontanati non solo dalle aule parlamentari ma anche dal nostro modo di ragionare, perché se i massimalismi del 1962 non avessero toccato questi vertici, le piccole centraline (soprattutto idroelettriche) sarebbero state utilizzate da privati, con beneficio non di questo o di quel parlamentare portatore di interessi oscuri, ma dell'intera collettività.

Dico questo a futura memoria perché ora, a distanza di venti anni dal provvedimento di nazionalizzazione dell'energia elettrica, abbiamo anche il tempo, gli elementi, i documenti per poter riflettere. Tuttavia, proprio per dimostrare che non di interessi oscuri si tratta, bensì di interessi legittimi, dichiaro di non aver problemi nei riguardi della cassa conguagli.

ALFREDO MARRAFFINI. Credo che, nel momento in cui si legifera, si debba tener conto dell'interesse generale e si debba verificare anche, con molta serenità, chi è portatore di questo interesse generale e chi non lo è. Poiché sono abituato a considerare le cose con spirito critico, debbo dire che non mi pare credibile l'affermazione secondo la quale il primo comma dell'articolo aggiuntivo Balestracci (che eleva da 15 a 60 milioni di chilovattora per anno il limite relativo all'energia elettrica prodotta da fonti di calore diverse dall'olio combustibile) sia stato dettato dall'esigenza di andare incontro all'interesse generale.

Comunque, ciò che conta è il discorso fondamentale relativo alla cassa conguagli speciale, è il discorso concernente l'integrazione tariffaria. E, a mio avviso, aver sollevato questo problema con la forza necessaria, averlo dibattuto e averlo risolto così come è stato risolto, significa aver contribuito a rendere più esplicito

il fatto che l'interesse generale debba avere la meglio sull'interesse particolare.

GIANFRANCO ALIVERTI. Accetto le modifiche proposte dal collega Balestracci.

PRESIDENTE. Come relatore esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo, con la modifica proposta dal deputato Balestracci.

ENRICO NOVELLINI. *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Aliverti, come modificato sulla base delle intese raggiunte tra i gruppi, di cui ho dato lettura e sul quale il Governo ha ora espresso parere favorevole.

(È approvato).

Sono pertanto assorbiti gli emendamenti presentati dai deputati Balestracci e Cerrina Feroni.

CESARE DUJANY. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo aggiuntivo da me presentato, che tende a prevedere la sub concessione delle acque della regione Valle d'Aosta a soggetti diversi dall'ENEL, allo scopo di creare una pluralità di soggetti che siano disponibili ad aumentare la produzione energetica nel campo nazionale e regionale.

PRESIDENTE. Il relatore aveva già espresso parere favorevole a questo articolo aggiuntivo.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Dujany 15-quater.

(È approvato).

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ricordo solo di aver già illustrato in sede di esame dell'articolo 21 questo articolo aggiuntivo, che era stato accantonato su richiesta di alcuni gruppi, con la intesa di ripresentarlo in questa sede. Si tratta di un fatto tecnico che riguarda il sovrapprezzo che viene scontato alle imprese elettrosiderurgiche, in quanto, attualmente, con l'approvazione del decreto sugli sgravi fiscali, questo viene applicato dopo la emissione della bolletta, con un meccanismo molto farraginoso e lento. Con l'approvazione di questo articolo aggiuntivo lo sgravio avverrebbe direttamente sulla bolletta. In sostanza si tratta di una modifica opportuna sia per le aziende interessate sia per l'ENEL sia per il Ministero dell'industria.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Voglio ricordare che questa materia ha già formato oggetto di discussione in questa Commissione.

La maggioranza aveva sostenuto allora che questa norma era estranea al provvedimento e che più propriamente avrebbe dovuto trovare collocazione nel disegno di legge relativo alla ricerca scientifica e all'applicazione delle innovazioni tecnologiche, provvedimento che contiene un capitolo relativo alla siderurgia.

In effetti la maggioranza ha bloccato il testo di quel disegno di legge e in quella sede questo emendamento non è stato presentato. Viene presentato oggi, anche se precedentemente la Commissione aveva respinto un emendamento proposto dal nostro gruppo che imponeva alle imprese siderurgiche che godono della fiscalizzazione del sovrapprezzo termico la presentazione di bilanci dai quali risultasse la riduzione dei consumi con i parametri che

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1982

il ministro dell'industria avrebbe dovuto definire.

Per queste ragioni non possiamo dichiararci d'accordo con quanto proposto dal Governo e preannunciamo, comunque, la nostra astensione sullo stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

(E approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO